

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-437 del 27/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013 MODIFICA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA FAGNANO,8 RICHIESTA DALLA SOCIETA' FONDERIA SAN CLEMENTE SRL PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MANUFATTI IN ALLUMINIO PER PRESSOFUSIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-457 del 27/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno ventisette GENNAIO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 MODIFICA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA FAGNANO,8 RICHIESTA DALLA SOCIETA' FONDERIA SAN CLEMENTE SRL PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MANUFATTI IN ALLUMINIO PER PRESSOFUSIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA l'istanza presentata al SUAP della Valconca in data 05/09/2025 e acquisita da ARPAE SAC con prot.157940 del 05/09/2025 e integrata in data 16/09/2025 prot. 163306 - pratica Sinadoc 28696/2025 - dal legale rappresentante/procuratore della Società **FONDERIA SAN CLEMENTE Srl** (C.F./P.IVA 00194940409), con sede legale in Comune di San Clemente Via Fagnano, 8 per il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di *“produzione di manufatti in alluminio per pressofusione”* svolta presso l'impianto ubicato in Comune di **San Clemente - Via Fagnano, 8** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE (modifica);*
- *autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (art. 124 del D.Lgs.152/06) - competenza Comune (nuova);*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale (nuova).*

CONSIDERATO che la Società FONDERIA SAN CLEMENTE Srl è autorizzata con provvedimento AUA n.448 del 31/03/2015 e successivo provvedimento di modifica non sostanziale n. 774 del 17/02/2017 rilasciati dalla Provincia di Rimini;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- il SUAP della Valconca trasmetteva ad ARPAE Rimini la domanda di AUA acquisita con nota prot.157940 del 05/09/2025 e integrata in data 16/09/2025 prot. 163306 - pratica Sinadoc 28696/2025;
- ARPAE SAC indiceva la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell'art.14-bis L.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 in data 24/09/2025 prot. 168478;
- con nota prot.182590 del 15/10/2025 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta agli atti di ARPAE con prot.201550 del 13/11/2025 si acquisivano le integrazioni richieste in data 15/10/2025;
- acquisite inoltre con prot. 224424 del 17/12/2025 le integrazioni volontarie;

la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:

- A. in data 25/11/2025 prot. 209427 nulla osta in materia di impatto acustico Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale art.124 del D.Lgs. 152/06 rilasciato dal Comune di San Clemente in data 25/11/2025;

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini con nota interna prot. 225692 del 18/12/2025 in merito alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

DATO ATTO che il Comune di San Clemente, nei tempi previsti dalla conferenza, non ha espresso motivi ostativi in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 ;

CONSIDERATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rinnovo e alla modifica dell'Aua a favore della Società FONDERIA SAN CLEMENTE Srl , per l'esercizio dell'attività di “*produzione di manufatti in alluminio per pressofusione*” svolta presso l'impianto ubicato in Comune di San Clemente - Via Fagnano, 8;

DATO ATTO che la presente modifica sostanziale comporta il rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso e l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione dei precedenti che cessano di ogni effetto (provvedimento AUA n.448 del 31/03/2015 e successivo provvedimento di modifica non sostanziale n. 774 del 17/02/2017 rilasciati dalla Provincia di Rimini);

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

RICHIAMATI:

- la D.D.G. di Arpae n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (Prot. n. 189759 del 27/10/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica Ambientale e autorizzazioni settoriali, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di RIMINI;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 modifica e rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società **FONDERIA SAN CLEMENTE Srl** (C.F./P.IVA 00194940409) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di **San Clemente - Via Fagnano, 8** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Matrice ambientale interessata	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli	ARPAE

	stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (art. 124 del D.Lgs.152/06)	Comune

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- l'Allegato B al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- l'Allegato C al presente provvedimento riporta la planimetria con indicazione dei punti di emissione e dello scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013; la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
5. di dare atto che per effetto del presente atto il provvedimento AUA n.448 del 31/03/2015 e il successivo provvedimento di modifica non sostanziale n. 774 del 17/02/2017 cessano di ogni effetto;
6. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali

autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP della Valconca ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del provvedimento conclusivo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Clemente, ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini ed Arpa Servizio Territoriale Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. è fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

DI RENDERE NOTO che:

- l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione; il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
La Responsabile delegata
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La società svolge attività di “**Produzione di manufatti in alluminio per pressofusione**”.

L'attività consiste nella fusione dell'alluminio e scorificazione in due forni fusori collegati all'emissione E1; segue la pressofusione in appositi stampi (emissioni E2, E3, E4, E5); i pezzi prodotti vengono sottoposti alla granigliatura a grappolo (emissione E6) o continua (emissioni E8, E9); gli stampi vengono inviati alla pallinatura (emissione E7).

Il gestore dichiara di non essere soggetta all'art. 275 del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

Il gestore dichiara di non utilizzare sostanze pericolose ai sensi dell'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Il gestore dichiara un consumo di materie prime utilizzate nella fusione pari a:

- alluminio per un quantitativo di 400 t/anno pari a circa 3,3 t/giorno;
- scorificante per un quantitativo pari a 900 Kg/anno pari a circa 3,3 Kg/giorno;
- distaccante per un quantitativo pari a 3800 Kg/anno pari a circa 15,8 Kg/giorno.

La modifica oggetto della domanda di cui sopra consiste nell'installazione di una nuova emissione denominata E09 – GRANIGLIATURA.

PRESCRIZIONI:

Emissioni esistenti aggiornate

E1 – FUSIONE E SCARIFICAZIONE

Portata : 12.000 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 16 h

Altezza: 8 m

Sezione: 1 m²

Impianto di abbattimento: non presente

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.13.6 e nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.26.4.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali/materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico Totale)	50 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³
Alluminio	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura di ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E2 – PRESSOFUSIONE

Portata : 3.500 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 16 h

Altezza: 4 m

Sezione: 0,1 m²

Impianto di abbattimento: non presente

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.13.7 e nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.26.4.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico Totale)	50 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³
Alluminio	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³

E3 – PRESSOFUSIONE

Portata : 3.500 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 16 h

Altezza: 4 m

Sezione: 0,1 m²

Impianto di abbattimento: non presente

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.13.7 e nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.26.4.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico Totale)	50 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³
Alluminio	5 mg/Nm ³

Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³

E4 – PRESSOFUSIONE

Portata : 3.500 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 16 h

Altezza: 4 m

Sezione: 0,1 m²

Impianto di abbattimento: non presente

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.13.7 e nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.26.4.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico Totale)	50 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³
Alluminio	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³

E5 – PRESSOFUSIONE

Portata : 3.500 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 16 h

Altezza: 8 m

Sezione: 0,1 m²

Impianto di abbattimento: non presente

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.13.7 e nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.26.4.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico Totale)	50 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³
Alluminio	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³

Autocontrolli : l'Azienda dovrà effettuare sulle emissioni **E2, E3, E4, E5 - PRESSOFUSIONE** controlli a cadenza annuale su uno dei quattro punti di emissione scelto a rotazione di anno in anno. I risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura di ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E6 – GRANIGLIATURA

Portata : 2.000 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 8 h

Altezza: 5 m

Sezione: 0,05 m²

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n. 3 cartucce in poliestere aventi superficie filtrante totale pari a 30 m², la pulizia avviene tramite lavaggio pneumatico controcorrente.

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.31.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura di ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E7 – PALLINATURA

Portata : 1.200 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 1 h

Altezza: 3 m

Sezione: 0,02 m²

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n. 6 meniche aventi superficie filtrante totale pari a 3,7 m², la pulizia avviene tramite scuotimento manuale.

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.31.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura di ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E8 – GRANIGLIATURA

Portata : 6.000 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 10 h

Altezza: 5 m

Sezione: 0,07 m²

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n. 8 cartucce in poliestere aventi superficie filtrante totale pari a 80 m², la pulizia avviene tramite lavaggio pneumatico controcorrente.

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.31.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura di ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Emissione NUOVA

E9 - GRANIGLIATURA

Portata : 5.000 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 10 h

Altezza: 5 m

Sezione: 0,1 m²

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n. 6 cartucce in poliestere antistatico aventi superficie filtrante totale pari a 84 m², la pulizia avviene tramite lavaggio automatizzato.

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.31.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura di ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH) Art. 271 comma 7bis – D.Lgs. n° 152/2006
--

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del D.Lgs. 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

EMISSIONI DIFFUSE/FUGGITIVE

Ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. art. 269 comma 4, si rammenta che, in caso di necessità riscontrabile anche in fase di sopralluogo e con apposito provvedimento dell'Autorità Competente, il Gestore sarà tenuto ad adottare eventuali apposite misure per contenere le emissioni diffuse/fuggitive.

EMISSIONI ODORIGINE

L'attività in oggetto è fra quelle ricomprese nella tabella delle attività a potenziale rischio osmogeno delle linee guida Arpae della Direzione Tecnica di ARPAE 35/DT, *Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.*, approvate con Determina dirigenziale n.426 del 18/05/2018, da integrarsi con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui reg. dec. 309.28-06-2023 (*Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*). Tali linee guida prevedono che per impianti esistenti, qualora vi siano segnalazioni di disagio relativamente agli odori, debba essere prescritto un approfondimento in merito alle emissioni odorigene. Dato atto che non sono pervenute segnalazioni di odori nell'area interessata e che non sono in programma modifiche degli impianti che possano peggiorare l'impatto odorigeno generato dalle emissioni, al momento, non è necessaria la prescrizione di un approfondimento di *livello 1*.

Qualora si verificassero segnalazioni di molestie olfattive o in caso di modifiche sostanziali degli impianti dell'azienda in grado di peggiorare l'impatto odorigeno generato dalle emissioni sarà

necessaria la redazione della suddetto approfondimento ovvero Relazione Tecnica che evidenzi, all'interno del ciclo produttivo, le sostanze che possono dare luogo ad emissioni odorigene e la loro gestione, identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività e la loro individuazione in planimetria, caratterizzazione chimica delle sorgenti emissive, descrizione dei sistemi e degli accorgimenti adottati per il contenimento e la riduzione delle emissioni odorigene, descrizione delle misure aggiuntive in termini di controllo e procedure gestionali da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l'attività.

Condizione di normalizzazione dei risultati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione Valori Limite di Emissione; Valori Limite di Emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
 - portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti all'emissione da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008.
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 – UNICHIM 723 EPA Method 29
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015

Altre prescrizioni:

a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare

nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aorn@cert.arpa.emr) all'Autorità competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio del nuovo impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- la messa a regime dovrà avvenire non oltre 30 giorni dalla messa in esercizio.
- i dati relativi alle analisi di messa a regime della nuova emissione, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio

più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

f) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato

(VLE).

j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l) I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

m) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti i punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

o) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

p) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i

casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
 - Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo
- e, possibilmente di una:
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

q) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

r) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

ALLEGATO B

CONDIZIONI:

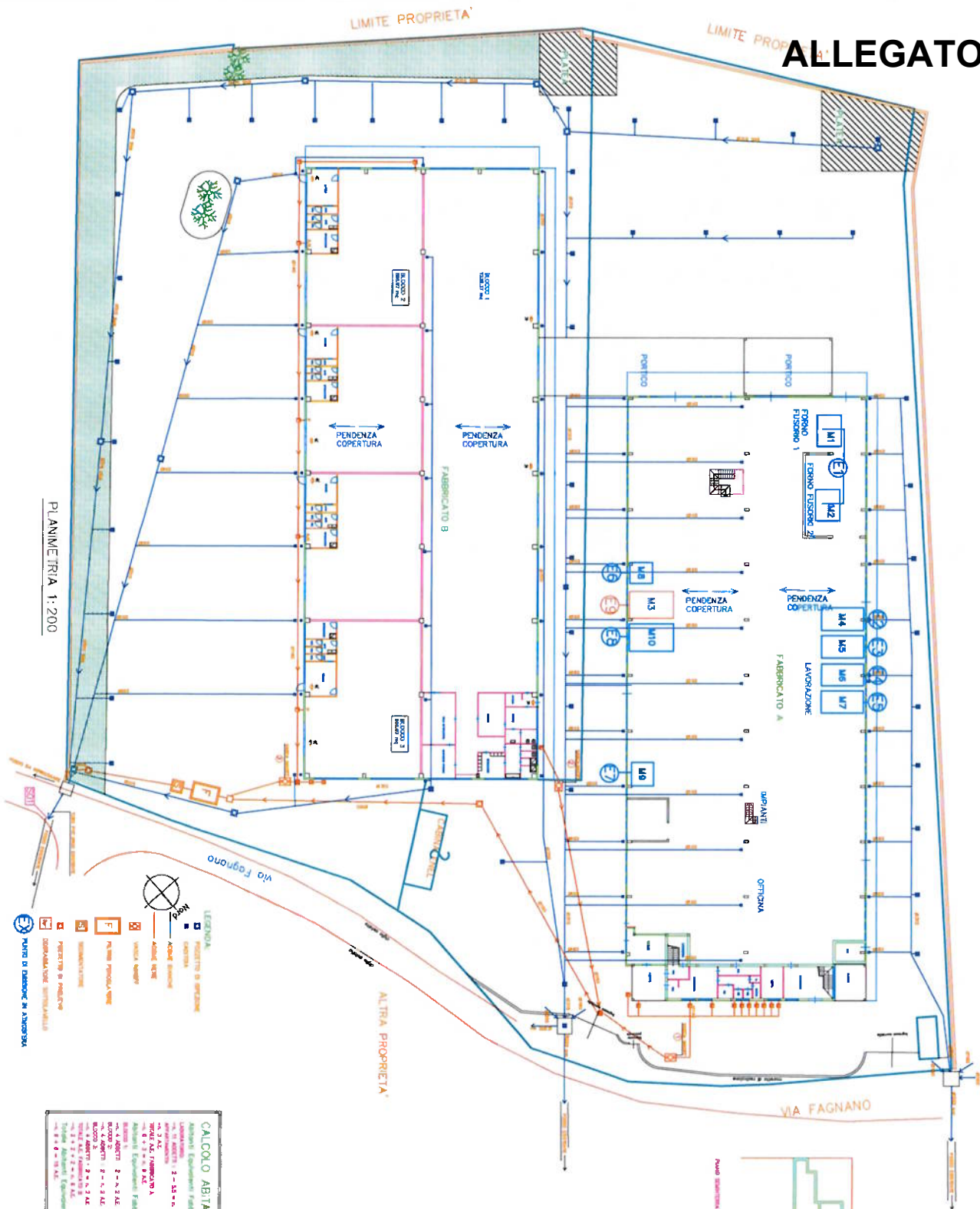
- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche deve servire due fabbricati, uno ad uso industriale e civile abitazione ("fabbricato A") ed uno ad uso industriale ("fabbricato B");
- il fabbricato A, dimensionato per un totale di 9 abitanti equivalenti (a.e.), è composto da un piano interrato, un piano terra ed un piano primo. Al piano primo è presente una civile abitazione (dimensionata per 3 a.e.);
- il fabbricato B, dimensionato per un totale di 6 a.e., è composto da un piano terra;
- nel fabbricato A le acque saponate/oleose provenienti dalla cucina, previo passaggio in degrassatore (tipo sottolavello con volume utile dichiarato 39 l) vengono convogliate, insieme alle acque reflue dei bagni, in una vasca Imhoff da 22 a.e. (volume di digestione dichiarato 4.400 l, volume di sedimentazione dichiarato 1100 l);
- nel piano interrato del fabbricato A sono presenti 3 vasche stagne di accumulo dell'acqua di raffreddamento del ciclo produttivo;
- nel fabbricato B le acque reflue dei bagni vengono convogliate ad una vasca Imhoff (ne sono previste due, una da 12 a.e. con volume di digestione dichiarato 2400 l e volume di sedimentazione dichiarato 600 l, ed una da 11 a.e. con volume utile totale dichiarato di 2800 l);
- i reflui in uscita dalle tre vasche Imhoff verranno convogliati in un filtro percolatore aerobico da 15- 16 a.e. (volume utile 10,66 m³) e successivamente in una ulteriore vasca Imhoff da 11 a.e. (volume utile totale dichiarato 2800 l). Le acque chiarificate in uscita verranno convogliate prima in un pozzetto di campionamento e poi in un fosso stradale esistente lungo la Via Fagnano;
- le acque meteoriche saranno convogliate anch'esse al fosso stradale .

PRESCRIZIONI:

La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;

- in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle vasche tipo Imhoff;
- almeno una volta ogni tre mesi effettuare la pulizia del degrassatore sottolavello;
- con periodicità annuale occorre provvedere al lavaggio della massa filtrante del filtro aerobico;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;

- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

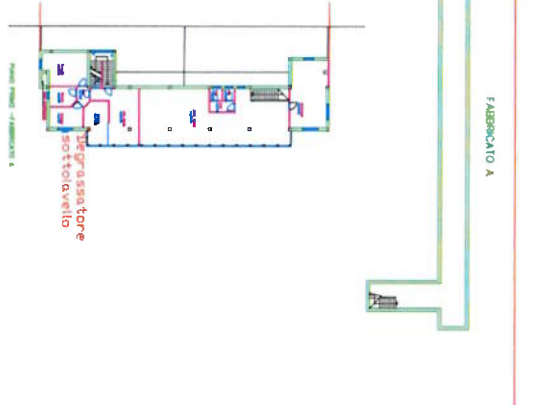


PLANIMETRICA 1:200

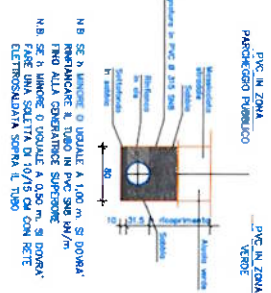


CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI

ABITANTI EQUIVALENTI	ABITANTI EQUIVALENTI
1000	1000
2000	2000
3000	3000
4000	4000
5000	5000
6000	6000
7000	7000
8000	8000
9000	9000
10000	10000



SEZIONI TIPO DI POSA
NEI CASI DI POCA PROFONDITA'



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.